

REPUBBLICA ITALIANA

N. 3356/04 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1009 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998

Composto dai Sigg.:

Emidio FRASCIONE	Presidente
Corrado ALLEGRETTA	Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI	Consigliere
Claudio MARCHITIELLO	Consigliere
Nicolina PULLANO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ISTRUTTORIA

sul ricorso in appello n. 1009 del 1998 proposto dall'Azienda USL n. 39 di Milano, già USL n. 76 di Rozzano ed ora ASL, Città di Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Dittrich di Milano, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato, Piazza Capo di Ferro, Roma;

contro

- l'Istituto Ospedaliero di Sospiro (Cremona) in persona del Presidente in carica, Dott. Riccardo Piccioni, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Bottini del Foro di Cremona, e dall'Avv. Prof. Vittorio Biagetti del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via, A. Bertoloni n. 35;

-il Comune di Opera in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Dondé del Foro di

LMP

Milano, con domicilio eletto in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 187, presso lo studio dell'Avv. Marco Saverio Montanari;
- l'Azienda USL n. 23 di Cremona di Cremona (già USL n. 51 di Cremona) non costituita

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia n. 917 del 27 ottobre 1997;

Relatore, alla pubblica udienza del 16 marzo 2004, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l'Avv. L. Paccione in sostituzione dell'Avv. Dittrich, l'Avv. Biagetti e l'Avv. Montanari in sostituzione dell'Avv. Dondè;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Considerato che non risulta prodotta in giudizio la cartella clinica relativa ai trattamenti di natura sanitaria praticati al ricoverato;

Che ai fini della sussistenza del credito vantato dall'Istituto ospedaliero (contestato in toto con il primo motivo di impugnazione e parzialmente, in via subordinata) e dell'accertamento della natura prevalente ed assorbente delle attività di natura sanitaria, non appaiono sufficienti né la relazione del Direttore sanitario né accertamenti a posteriori del tipo di quelli sollecitati e richiesti in via istruttoria in questa sede;

Ritenuto altresì che in rapporto alla specifica patologia del ricoverato, ed alla stregua della vigente legislazione in materia,

non sussistono elementi certi per definire rispondente ad esigenze di natura sanitaria il ricovero protratto per così lungo periodo nell'istituto ospedaliero, e non invece ad esigenze squisitamente socio-assistenziali;

Considerato che la cartella clinica costituisce il documento tipico necessario e sufficiente a conferire certezza alle prestazioni sanitarie rese nei confronti di soggetti ricoverati in istituti sanitari di lunga degenza;

ORDINA

All'Istituto Ospedaliero di Sospiro, in persona del legale rappresentante in carica di depositare in giudizio copia della e/o delle cartelle cliniche relative ai periodi di ricovero, per i quali è richiesta la corresponsione delle rette;

ASSEGNA

all'Ospedale anzidetto il termine di giorni 60 dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza per il deposito dell'anzidetta documentazione presso la Segreteria della Sezione;

MANDA

le parti alla pubblica udienza del 13 luglio 2004 per la successiva trattazione della questione;

Rimette alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.

Roma, 16 marzo 2004.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani F.to Emidio Frascione

IL SEGRETARIO

F.to Antonietta Fancello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24 maggio 2004

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

F.to Antonio Natale